

Il predetto commissario provvederà in particolare:

a) a predisporre la situazione patrimoniale che verrà posta a base della proposta di concordato e la relazione in cui saranno illustrate la proposta, le condizioni e le eventuali garanzie e i modi e i tempi di pagamento;

b) a convocare l'assemblea straordinaria dei soci, nei termini statutari per l'approvazione della menzionata proposta;

c) acquisire i pareri dei commissari liquidatori e del comitato di sorveglianza, ai fini dell'autorizzazione, da parte dell'Autorità di Vigilanza, al deposito della proposta stessa al competente tribunale, avendo cura di compiere ogni atto necessario ed opportuno per la successiva esecuzione sotto la sorveglianza dei commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2006

*Il direttore generale
per gli enti cooperativi del Ministero
dello sviluppo economico*
CINTI

*Il direttore generale
dell'amministrazione del Ministero
delle politiche agricole e forestali*
ABATE

06A07641

DECRETO 1° agosto 2006.

Reintegrazione del dott. Antonio Voto nelle funzioni di commissario liquidatore del consorzio agrario interprovinciale di Roma-Frosinone.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la legge 28 ottobre 1999, n. 410, recante il nuovo ordinamento dei consorzi agrari e, in particolare, l'art. 4, comma 1, che dispone in materia di vigilanza sui predetti consorzi;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), e, in

particolare, l'art. 88 che detta disposizioni in materia di adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 2540, 2543, 2544 e 2545 del codice civile;

Visto il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» che ha disposto il cambio di denominazione del Ministero delle attività produttive in Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 24 gennaio 1992 del Ministero delle politiche agricole e forestali con il quale il consorzio agrario interprovinciale di Roma-Frosinone è stato posto in liquidazione coatta amministrativa;

Vista l'ordinanza del tribunale amministrativo per il Lazio 3643/2006, che ha disposto la sospensione, in via cautelare, dell'efficacia del decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, n. 143/2006 del 7 aprile 2006, in materia di rideterminazione dell'organo commissariale del predetto consorzio;

Ritenuto necessario conformarsi alla predetta ordinanza;

Decreta:

Il dott. Antonio Voto, nato a S. Cipriano Picentino (Salerno) il 4 ottobre 1941, residente a Roma, in via Cassia n. 1415, è reintegrato nelle funzioni di commissario liquidatore del consorzio agrario interprovinciale di Roma-Frosinone, in forza dell'ordinanza n. 3643/2006 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio.

Roma, 1° agosto 2006

*Il Ministro
dello sviluppo economico*
BERSANI

*Il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali*
DE CASTRO

06A07640

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 27 aprile 2006.

Servizio «112» numero unico europeo d'emergenza.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Vista la direttiva N. 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) e che ha abrogato, a partire dal 25 luglio 2003, la decisione

n. 91/396/CEE del 29 luglio 1991 che prevedeva l'istituzione di un numero unico telefonico europeo per le chiamate di emergenza;

Vista la direttiva n. 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) che, all'art. 26, impone agli Stati membri di istituire il numero unico di emergenza «112» al fine di garantire ai cittadini adeguata risposta alle chiamate di emergenza;

Vista la direttiva n. 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica;

Vista la raccomandazione della Commissione europea, del 25 luglio 2003, sul trattamento delle informazioni relative alla localizzazione del chiamante sulle reti di comunicazione elettronica ai fini della fornitura di servizi di chiamata di emergenza con capacità di localizzazione, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. L 189 del 29 luglio 2003;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003 che detta, all'art. 76, la disciplina relativa ai numeri di emergenza nazionali ed alla istituzione del «112» numero unico europeo di emergenza;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 29 luglio 2003 ed in particolare l'art. 127, comma 4, che prevede che con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, siano individuati i servizi abilitati in base alla legge a ricevere chiamate di emergenza;

Vista la delibera n. 27 del CIPE, in data 9 maggio 2003, che ha approvato il programma presentato dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, comprendente, tra gli altri, anche il progetto «numero unico per le emergenze», per la sperimentazione del suddetto servizio nelle regioni obiettivo 1 e nelle regioni Abruzzo e Molise;

Vista la delibera n. 9/03/CIR del 3 luglio 2003 recante «Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 23 luglio 2003, e successive modificazioni, che identifica le numerazioni per i servizi di emergenza (art. 12);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2003 che ha istituito un gruppo di lavoro interministeriale col compito di realizzare uno studio di fattibilità per l'istituzione sul territorio nazionale del Numero unico europeo di emergenza;

Visto lo studio di fattibilità per l'analisi delle problematiche attinenti all'istituzione sul territorio nazionale del Numero unico europeo di emergenza realizzato dal gruppo di lavoro interministeriale e dal medesimo approvato nel corso della riunione del 15 marzo 2005;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 giugno 2005 che ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, una struttura di missione denominata «Unità tecnico-operativa per l'istituzione del numero unico europeo di emergenza» con il compito di coordinare le attività per la sperimentazione del numero europeo di emergenza nelle province di Salerno, Palermo e Catanzaro sulla base del predetto studio di fattibilità;

Visto il documento del «Communications committee» CoCom05-07 (DG INFSO/B2) del 18 marzo 2005;

Considerato che, ai fini della corretta funzionalità del servizio «112» Numero unico europeo di emergenza è necessario abilitarlo al trattamento dei dati relativi all'ubicazione del chiamante, all'identificazione della linea chiamante, nonché al trattamento di tutti i dati personali e sensibili acquisiti nel corso della gestione della chiamata ai sensi dell'art. 127, comma 4, del citato decreto legislativo n. 196/2003;

Considerato che l'art. 127 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, prevede che il fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico predisponga procedure trasparenti per garantire l'inefficacia della soppressione dell'identificazione della linea chiamante, nonché, ove necessario, il trattamento dei dati relativi all'ubicazione, nonostante il rifiuto o il mancato consenso temporanei dell'abbonato o dell'utente, da parte dei servizi abilitati in base alla legge a ricevere chiamate d'emergenza;

Sentiti l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 127, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il servizio Numero unico europeo di emergenza è individuato quale servizio abilitato in base alla legge a ricevere chiamate d'emergenza provenienti dalle numerazioni 112, 113, 115, 118.

Roma, 27 aprile 2006

Il Ministro: LANDOLFI

*Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3,
foglio n. 316*

06A07644